

avv. ROSANNA LOLLO  
via degli Scipioni n. 220 sc. A Int. 5  
00192 ROMA - tel./fax 06 45448464  
cod.fisc.: LLL RNN 66R62 H5012  
partita Iva: 01454330703

Proc. N. [REDACTED]



## TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Giudice, [REDACTED]

- letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del [REDACTED];
- rilevato, in via pregiudiziale, che, con riferimento alla contemporanea pendenza del giudizio recante proc. n. [REDACTED] innanzi al Tribunale di [REDACTED] diretto ad accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a base del precetto opposto nella presente sede, non ricorrono, ad avviso di questo giudice, i presupposti per una declaratoria di litispendenza, attesa la diversità di *petitum* caratterizzanti i due procedimenti;
- considerato, altresì, che il rapporto tra le cause in questione appare riconducibile alla diversa nozione di continenza, per la quale l'art. 39, comma 2, c.p.c. prevede che se il giudice preventivamente adito non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate;
- considerato, quindi, che, per opinione consolidata, in caso di continenza, il criterio della prevenzione non opera se uno dei due giudici sia dotato di competenza funzionale o per materia sulla causa avanti a lui pendente, dovendo la rimessione disporsi in suo favore anche se adito per secondo (Cass. 22.10.1994 n. 8685);
- rilevato che, nel caso di specie, sussiste la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Vallo della Lucania rispetto al presente giudizio di opposizione a precetto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 28 c.p.c.);
- ritenuto, pertanto, che, in applicazione dell'art. 39 comma 2 c.p.c., spetti al giudice adito presso il Tribunale di Genova valutare l'eventuale continenza tra i procedimenti pendenti;
- vista, inoltre, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dalla parte opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- considerato che il potere di sospensione ex art. 615 c.p.c. è fondato sull'esistenza di "gravi motivi", che la giurisprudenza ricollega alla sussistenza sia del *fumus boni iuris* - cioè al vaglio prognostico della fondatezza dell'opposizione - sia del *periculum in mora* - cioè al rapporto tra il danno che potrebbe subire il creditore procedente nel caso di

P

arresto dell'esecuzione ed il danno che il debitore, di contro, subirebbe per la prosecuzione della stessa;

- rilevato, quanto al *fumus boni iuris*, che il tenore delle difese svolte dall'opponente è tale da inficiare – quantomeno ai fini sommari qui involti ed impregiudicato ogni provvedimento nel merito – la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria;

- considerato, in particolare, che non appare condivisibile la prospettazione della banca opposta in ordine alla legittimità dell'anatocismo applicato ai mutui fondiari, giacché la norma invocata (ovvero l'art. 28 del r.d. 646/1905, come richiamato dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 7/1976 e dal successivo art. 16, comma 2, della L. n. 175/1991), non essendo richiamata nel T.U. n. 385/1993, deve ritenersi abrogata e, pertanto, non applicabile al contratto per cui è causa, concluso sotto la vigenza del nuovo T.U.B.;

- ritenuto, per le considerazioni che precedono, che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo vada accolta;

- rilevato, altresì, che all'udienza del 22/6/2011 le parti hanno richiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;

P.Q.M.

- **SOSPENDE** l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti il [redacted] per Notaio [redacted] (rep. [redacted], racc. [redacted]);

- **RINVIA** la causa per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. al 16.11.2011.

Si comunichi.

Vallo della Lucania, 30.7.2011

Depositato in Cancelleria  
11 AGO. 2011

L'Operatore Giudiziario  
[redacted]

Il Giudice  
[redacted]  
[redacted]